

## Avviso sulle Principali norme di Trasparenza <sup>1</sup>



J.P.Morgan

Gentile cliente, con questo avviso desideriamo richiamare la sua attenzione sui diritti e sugli strumenti previsti a sua tutela dalle norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi svolti nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 (testo unico bancario), delle successive integrazioni nonché nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Le consigliamo sempre di **leggere attentamente** i suoi diritti prima di scegliere un prodotto finanziario.

### *Le principali diritti del cliente:*

Il Cliente ha diritto:

#### **Prima di scegliere un prodotto finanziario:**

- Di avere a disposizione e portare con sé una copia di **questo documento**;
- Di avere a disposizione e portare con sé il **foglio informativo** di ciascun prodotto, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla Banca Finanziatrice (JPMorgan Chase Bank, N.A.) e sull'Intermediario Finanziario (Euvis S.p.A.) - insieme alla Banca Finanziatrice, le "Società" -, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle sue condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali; i fogli informativi sono disponibili presso la sede della Banca Finanziatrice e presso le sedi dell'Intermediario Finanziario;
- Di ottenere, prima della conclusione del contratto e senza termini e condizioni, una **copia completa del testo del contratto**, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per poter procedere ad una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna della copia del contratto non impegna né le Società né il cliente alla stipula del contratto;
- Di conoscere il **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento, oppure **l'ISC** (Indicatore Sintetico di Costo) ove previsto in sostituzione del TAEG;
- Di essere informato sul **diritto di recesso** dalla conclusione del contratto, ove previsto dalla legge.

#### **Al momento di firmare:**

- Di prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito al contratto;
- Di stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge;

---

<sup>1</sup> NOTA: I prestiti vitalizi ipotecari non rientrano nella definizione di credito al consumo e nemmeno in quella di mutui assistiti da ipoteca con piani di rimborso rateali.

- Di ricevere, dopo la stipula del contratto, una **copia del contratto firmato** dall'intermediario, ed una **copia del documento di sintesi**, da conservare;
- Di non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate sul foglio informativo e sul documento di sintesi in vigore alla data della firma del contratto;
- Di scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni, quando disponibili;

### Durante il rapporto contrattuale:

- Di ricevere **comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto**, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta l'anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle informazioni contrattuali;
- Di ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** dal parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista dal contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.;
- Di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta ed anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni;
- Nei contratti di conto corrente, di avere la stessa periodicità nella **capitalizzazione degli interessi** debitori e creditori;
- Nei contratti di finanziamento, **trasferire il contratto** ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né onere di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge;
- Nei contratti di credito al consumo con garanzia sul bene acquistato, di proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di **mancato pagamento di una rata** purché questa non superi l'ottava parte dell'importo originario complessivo;
- Nei contratti di mutuo con ipoteca e piani di rimborso rateizzato, di proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di **ritardo nel pagamento di una rata**, purché ciò non avvenga per più di sette volte;

### Alla chiusura:

- Di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai **contratti di durata** secondo le previsioni della legge, quali ad esempio conto corrente, deposito titoli in amministrazione, carta di debito, carta di credito, cassetta di sicurezza;
- Nei contratti di **credito al consumo**, estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, ed una somma non superiore all'1% del capitale residuo se prevista dal contratto;

- Nei contratti di **mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione** di immobili destinati all'abitazione, o allo svolgimento di attività economica o professionale del mutuatario, di estinguere in anticipo in tutto o in parte il contratto senza compensi oneri e penali. Per alcuni di questi mutui stipulati prima del 3 aprile 2007 che prevedono una penale, questa potrebbe essere ridotta (per informazioni [www.abi.it](http://www.abi.it) sezione mutui). Per gli altri mutui, quando c'è un'ipoteca, il cliente può estinguere in anticipo in tutto o in parte il rapporto pagando solo un unico compenso stabilito nel contratto nel rispetto dei criteri previsti dalla legge;
- Di ottenere la chiusura del contratto nei **tempi** indicati nel foglio informativo;
- Di ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

### **Reclami, ricorsi e conciliazione:**

Il cliente può presentare reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai seguenti indirizzi:

- JPMorgan Chase Bank N.A. – Ufficio reclami - Via Adalberto Catena 4, 20121 Milano

Con copia conoscenza a:

- Euvis S.p.A. – Ufficio Reclami - Viale Vittorio Veneto 16/A, 20124 Milano  
Indirizzo di posta elettronica: [ufficio.reclami@euvis.it](mailto:ufficio.reclami@euvis.it)

La procedura è gratuita per il cliente salve le sue spese di corrispondenza all'Ufficio Reclami. Ogni cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami entro 2 anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario.

*Data dell'ultimo aggiornamento: novembre 2009.*